

Codice A1604C

D.D. 28 ottobre 2025, n. 802

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di cinque pozzi potabili denominati P5 (TO-P-06002), P6 (TO-P-06003), P7 (TO-P-06001), P9 e P10, ubicati nel Comune di Piossasco (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 802/A1604C/2025

DEL 28/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di cinque pozzi potabili denominati P5 (TO-P-06002), P6 (TO-P-06003), P7 (TO-P-06001), P9 e P10, ubicati nel Comune di Piossasco (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 19/5/2025 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 69 del 15/5/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati dal gestore - dott. geol. Luca Filieri e dott. agr. for. Andrea Gesiot - a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. dei cinque pozzi potabili denominati P5 (TO-P-06002), P6 (TO-P-06003), P7 (TO-P-06001), P9 e P10, ubicati nel Comune di Piossasco (TO).

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

A seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza, il Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 1/9/2025, ha richiesto al proponente di rivedere la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari inizialmente trasmessa chiarendo, in particolare, gli aspetti inerenti alla capacità protettiva del suolo e alla classe di gestione agricola individuate, da cui dipendono le pratiche agronomiche ammissibili e, di conseguenza, le relative prescrizioni di gestione.

In riferimento all'istanza in oggetto, con la medesima nota si è fatto presente al proponente che, ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 5/6/2025 e che, in attesa della documentazione richiesta, il procedimento di definizione delle aree di salvaguardia rimane sospeso; una volta ricevuto quanto richiesto, il Settore

A16.04C, verificata la conformità della documentazione, provvederà a riavviare lo stesso e ad adottare il relativo provvedimento.

Il proponente - S.M.A.T. S.p.A. - con nota in data 15/10/2025, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04C - valutato quanto ricevuto - ne ha preso atto ritenendolo esaustivo e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che i cinque pozzi - protetti in superficie da avanpozzi - sono ubicati in un settore pianeggiante in frazione Garola, a Est del concentrico principale di Piossasco. Dal punto di vista cartografico, sono ricompresi nella sezione n. 173020 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l'inquadramento catastale:

- P5 - mappale n. 406 del foglio di mappa n. 50;
- P6 - mappale n. 405 del foglio di mappa n. 50;
- P7 - mappale n. 390 del foglio di mappa n. 50;
- P9 e P10 - mappale n. 28 del foglio di mappa n. 50.

Dal punto di vista geologico, l'area in cui si collocano i pozzi ricade nel Foglio n. 68 "Carmagnola" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore ai *depositi fluviali rissiani argilloso-sabbiosi-ghiaiosi (Pleistocene), con paleosuolo giallo-rossiccio, sospesi sino ad una decina di metri sulle alluvioni medio-recenti del Fiume Po*. In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area possono essere distinti:

- *complesso superficiale* - comprende i depositi fluviali olocenici e i depositi fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore formati, fondamentalmente, da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose; trattasi, quindi, di materiali molto permeabili. La permeabilità relativa del *complesso* è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore; questo insieme di depositi rappresenta l'acquifero superficiale, ospita una falda a superficie libera caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale;
- *complesso Villafranchiano* - comprende i depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, costituiti da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e palustre-lacustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica). All'interno del *complesso*, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, sono contenute diverse falde in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine palustre-lacustre che fungono da setti impermeabili. Questo sistema multifalde in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, anche grazie alle sue caratteristiche di elevata protezione naturale; le falde in pressione dell'acquifero Villafranchiano sono separate tra loro e, soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale.

L'area in esame è quindi caratterizzata dalla sovrapposizione di distinti complessi omogenei dal punto di vista idrogeologico il cui livello di separazione è collocato in corrispondenza del primo orizzonte limoso-argilloso impermeabile.

Sulla base dei dati disponibili nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, i cinque pozzi risultano così completati:

- P5 - quota altimetrica 277 metri s.l.m. - profondo 138 metri, filtra tra -43 e -46 metri, tra -102,5 e -104 metri, tra -107,5 e -109 metri e tra -124 e -127 metri - portata massima di esercizio: 24 l/s;
- P6 - quota altimetrica 284 metri s.l.m. - profondo 161 metri, filtra tra -103 e -106 metri, tra -121 e -124 metri, tra -126 e -129 metri e tra -150 e -153 metri - portata massima di esercizio: 24 l/s;
- P7 - quota altimetrica 281 metri s.l.m. - profondo 171 metri, filtra tra -80 e -81,5 metri, tra -83,5 e -85 metri, tra -103 e -106 metri, tra -109 e -112 metri, tra -123 e -126 metri, tra -153 e -156 metri

e tra -162 e -165 metri - portata massima di esercizio: 20 l/s;

- *P9* - quota altimetrica 281 metri s.l.m. - profondo 176 metri, filtra tra -103 e -106 metri, tra -108 e -111 metri, tra -126 e -129 metri e tra -161 e -170 metri - portata massima di esercizio: 25 l/s;
- *P10* - quota altimetrica 281 metri s.l.m. - profondo 176,5 metri, filtra tra -122,5 e -125,5 metri e tra -157,5 e -172,5 metri - portata massima di esercizio: 25 l/s.

Nei pozzi *P9* e *P10* è inoltre presente una camicia di protezione in acciaio esterna a quella di rivestimento, tra il piano-campagna e -36 metri di profondità, la cui funzione - oltre a quella di sostegno del foro - è quella di impedire l'eventuale propagazione di sostanze inquinanti provenienti dalla superficie ed evitare la miscelazione tra la falda superficiale e le falde profonde.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che in corrispondenza dei pozzi in esame la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 240 metri s.l.m. per il *P5* (ovvero a circa -37 metri di profondità dal piano-campagna), ad una quota di circa 243 metri s.l.m. per il *P6* (ovvero a circa -41 metri di profondità) e ad una quota di circa 240 metri s.l.m. per il *P7*, *P9* e *P10* (ovvero a circa -41 metri di profondità). I pozzi risultano pertanto a norma, dal momento che filtrano esclusivamente il *complesso Villafranchiano*.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo filtrato dai pozzi sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a due prove a gradini di portata e a due prove a portata costante effettuate sui pozzi *P9* e *P10*.

Le proposte di definizione - individuate con il metodo *cronologico* utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW® v. 6.0 sviluppato da H.-J.G. Diersch - sono state determinate considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 24 l/s per i pozzi *P5* e *P6*, a 20 l/s per il pozzo *P7* e a 25 l/s per i pozzi *P9* e *P10* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

pozzo P5:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno al pozzo, per una superficie di 314,143 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 5.924,683 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 10.406,510 metri quadrati.

pozzo P6:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno al pozzo, per una superficie di 314,143 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 5.967,406 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 10.367,6 metri quadrati.

pozzi P7, P9 e P10:

- zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno a ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 942,430 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto

ristrette di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 19.836,271 metri quadrati;

- zona di rispetto allargata, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 25.947,322 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola 8A – COMUNE DI PIOSSASCO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P5 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Piossasco) - scala 1:2.000”;*
- *“Tavola 8B – COMUNE DI PIOSSASCO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P6 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Piossasco) - scala 1:2.000”;*
- *“Tavola 8C – COMUNE DI PIOSSASCO - Definizione aree di salvaguardia Pozzi P7, P9 e P10 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Piossasco) - scala 1:2.000”;*

estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Filieri - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le aree di salvaguardia ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e sono attraversate da tratti sterrati di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi adiacenti e dal tracciato di un metanodotto: sia la viabilità - in considerazione soprattutto del fatto che la densità di traffico è estremamente modesta - sia il metanodotto - in considerazione delle caratteristiche di volatilità del fluido trasportato - non rappresentano una fonte di potenziale pericolo dal momento che l'acquifero captato dai pozzi è quello profondo. In ogni caso è necessario che l'Ente Gestore del metanodotto effettui periodici controlli di manutenzione della condotta e degli impianti.

All'interno della zona di rispetto allargata del pozzo P5, a Nord e a Nord-Est dello stesso, sono presenti un edificio religioso (Chiesa di Sant'Antonio Abate) e un fabbricato a uso box/magazzino a servizio di un edificio di civile abitazione, quest'ultimo esterno all'area di salvaguardia: tali fabbricati non rappresentano una fonte di potenziale pericolo in quanto si collocano in una posizione marginale della zona di rispetto allargata.

Infine, entro la zona di tutela assoluta del pozzo P7 e la zona di rispetto ristretta dei pozzi P7, P9 e P10 sono presenti un edificio e alcuni manufatti a servizio dell'acquedotto il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; tali manufatti non rappresentano tuttavia centri di pericolo nei confronti delle acque sotterranee.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “Torinese”, con nota in data 27/1/2025, ha trasmesso al Comune di Piossasco (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia dei cinque pozzi potabili denominati P5, P6, P7, P9 e P10, ubicati nel medesimo Comune di Piossasco e gestiti dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Piossasco (TO), interessato dalle aree di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 25/2/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 18/2023) sia presso i pozzi, sia presso la rete di distribuzione afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel

tempo, la conformità chimica e microbiologica dell'acqua erogata. Nella medesima nota, la stessa ASL TO3, ha precisato che per i pozzi *P9* e *P10* è stato rilasciato il giudizio di idoneità dell'acqua rispettivamente nel settembre 2023 e nel febbraio 2025 a conclusione dell'iter di potabilità.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 7/4/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione di aree di salvaguardia presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone, recintate, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità campestre che interessano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- qualora le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari nelle zone di rispetto ristrette, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti nelle aree di salvaguardia;
- considerata la presenza del metanodotto, è necessario eseguire un monitoraggio continuo e costante dello stesso e redigere un protocollo che preveda la messa in atto di ogni azione necessaria a limitare il rischio connesso a perdite e/o rotture con conseguente fuoriuscita di materiali pericolosi;
- nelle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia dovranno essere recepite nello strumento urbanistico del Comune di Piossasco, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse e dovrà esserne data conoscenza al gestore del metanodotto.

Inoltre, nell'area di salvaguardia del pozzo *P5*, dove sono presenti la Chiesa di Sant'Antonio Abate e un fabbricato a uso box/magazzino a servizio di un edificio di civile abitazione, è necessario:

- considerare la presenza di potenziali centri di rischio associati allo stoccaggio interrato di sostanze pericolose quali serbatoi di accumulo di combustibili (idrocarburi per riscaldamento), verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi o la messa in sicurezza con sistemi atti a garantire che non ci siano dispersioni nel terreno;
- individuare gli eventuali sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e, di conseguenza, precisare i necessari interventi di messa in sicurezza - ad esempio l'installazione di vasche a tenuta o il collettamento degli scarichi nella fognatura comunale - che dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami, come previsto ai punti a), e) e l) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. agr. for. Andrea Gesiot; tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico degli areali interessati, indica che i terreni agrari delle zone di rispetto ristrette e allargate siano ascrivibili alla Classe 3 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente bassa; i terreni appartenenti alla Classe 3 hanno una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una moderata limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 5/6/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che i cinque pozzi potabili denominati *P5, P6, P7, P9 e P10*, ubicati nel Comune di Piosasco (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., risultano inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità campestre che attraversano le aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- il gestore del metanodotto esegua un monitoraggio continuo e costante della tubazione e rediga un protocollo che preveda la messa in atto di ogni azione necessaria a limitare il rischio connesso a perdite e/o rotture con conseguente fuoriuscita di materiali pericolosi;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo *P5* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali scarichi di natura civile del fabbricato a uso box/magazzino a servizio di un edificio di civile abitazione e della Chiesa di Sant'Antonio Abate che rientrano nella zona di rispetto allargata e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli eventuali scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alle proposte di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 27/1/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Piossasco (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia dei cinque pozzi potabili denominati *P5*, *P6*, *P7*, *P9* e *P10*, ubicati nel medesimo Comune di Piossasco e gestiti dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - in data 25/2/2025 - prot. n. 0021312;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 7/4/2025 - prot. n. 00030875;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 69, in data 15/5/2025, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 19/5/2025 - prot. n. 0001498/2025, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la nota del Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 1/9/2025 - prot. n. 127089/2025, di richiesta di delucidazioni in merito alla documentazione precedentemente trasmessa, in particolare sulla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, rivedendo e chiarendo gli aspetti inerenti alla capacità protettiva del suolo e alla classe di gestione agricola individuate, da cui dipendono le pratiche agronomiche ammissibili e le relative prescrizioni di gestione;

vista la nota di S.M.A.T. S.p.A., in data 15/10/2025 - prot. n. 106108, di trasmissione della documentazione richiesta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e

ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

A. Le aree di salvaguardia dei cinque pozzi potabili denominati P5 (TO-P-06002), P6 (TO-P-06003), P7 (TO-P-06001), P9 e P10, ubicati nel Comune di Piovascasso (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- *"Tavola 8A – COMUNE DI PIOVASCASSO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P5 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Piovascasso) - scala 1:2.000"*;
- *"Tavola 8B – COMUNE DI PIOVASCASSO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P6 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Piovascasso) - scala 1:2.000"*;
- *"Tavola 8C – COMUNE DI PIOVASCASSO - Definizione aree di salvaguardia Pozzi P7, P9 e P10 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Piovascasso) - scala 1:2.000"*;

estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Luca Filieri - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

B. Le definizioni delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento sono strettamente dimensionate ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 24 l/s per i pozzi P5 e P6, a 20 l/s per il pozzo P7 e a 25 l/s per i pozzi P9 e P10 - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua e contemporanea; la simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario.

C. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia dei pozzi, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3 di gestione agricola, nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristrette e allargate, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati.

I conduttori di particelle agricole ricadenti nelle aree di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città

Metropolitana di Torino.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristrette e allargate, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici impiegati dovranno contenere un basso contenuto in *cadmio* (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nelle zone di rispetto è consentito l'impiego di prodotti ammessi in agricoltura biologica. L'utilizzo di altri prodotti fitosanitari è ammesso solo in conformità alle norme di produzione integrata vigenti e con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, esclusivamente nel sottofila con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nelle aree di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

D. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano adeguate e completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi.

E. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

F. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Piossasco, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente

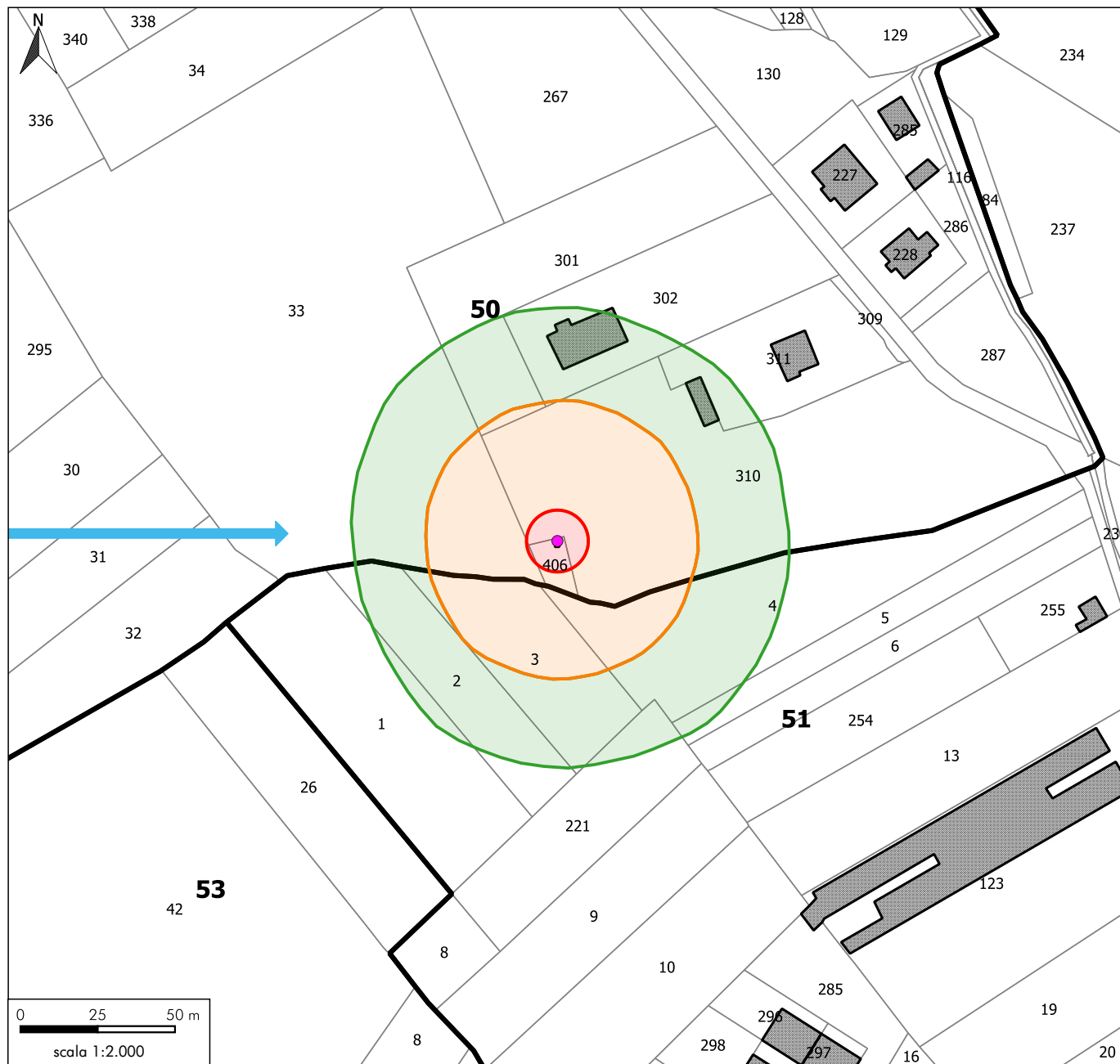
provvedimento;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli, ivi incluso al gestore del metanodotto;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità campestre che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo P5 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
- accertare che gli eventuali scarichi di natura civile del fabbricato a uso box/magazzino a servizio di un edificio di civile abitazione e della Chiesa di Sant'Antonio Abate che rientrano nella zona di rispetto allargata, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tali fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



● Pozzo P5
Foglio 50 particella 406
Coord. WGS84/UTM 32N: 381354 E; 4982564 N

➡ Direzione flusso falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

■ Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

■ Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

■ Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto terreni (C.T. Comune di Piossasco)

■ Fogli

■ Particelle

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

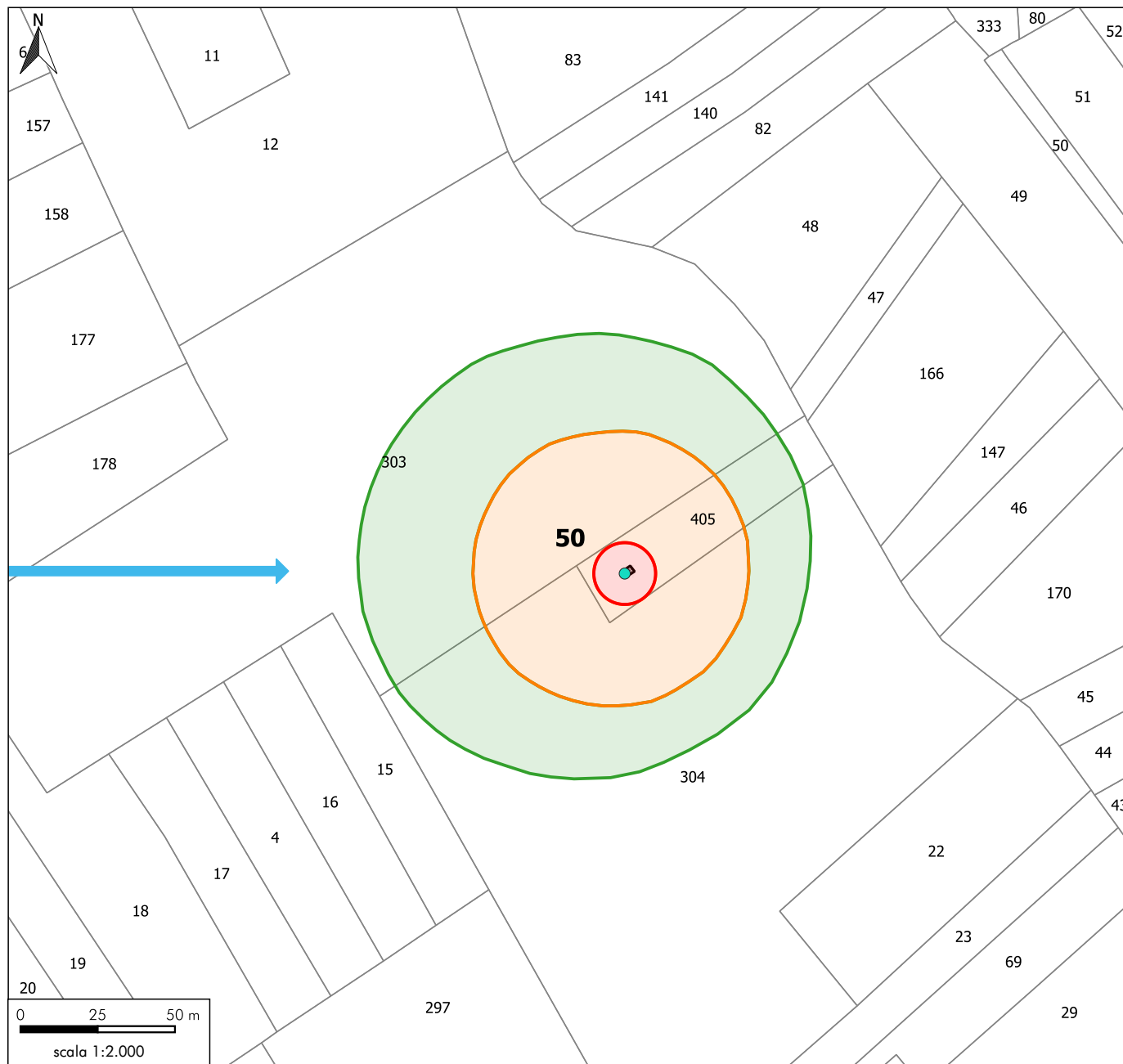
Foglio	Particella	Parte
50	33	X
50	310	X
50	406	X

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

Foglio	Particella	Parte
50	33	X
50	301	X
50	302	X
50	310	X
50	406	X
51	3	X
51	4	X

Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Foglio	Particella	Parte
50	33	X
50	301	X
50	302	X
50	310	X
50	311	X
51	1	X
51	2	X
51	3	X
51	4	X
51	5	X
51	221	X



● Pozzo P6 (TO-P-06003)
Foglio 50 particella 405
Coord. WGS84/UTM 32N: 380899 E; 4982734 N

➡ Direzione flusso falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

■ Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

■ Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

■ Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto terreni (C.T. Comune di Piossasco)

□ Fogli

□ Particelle

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

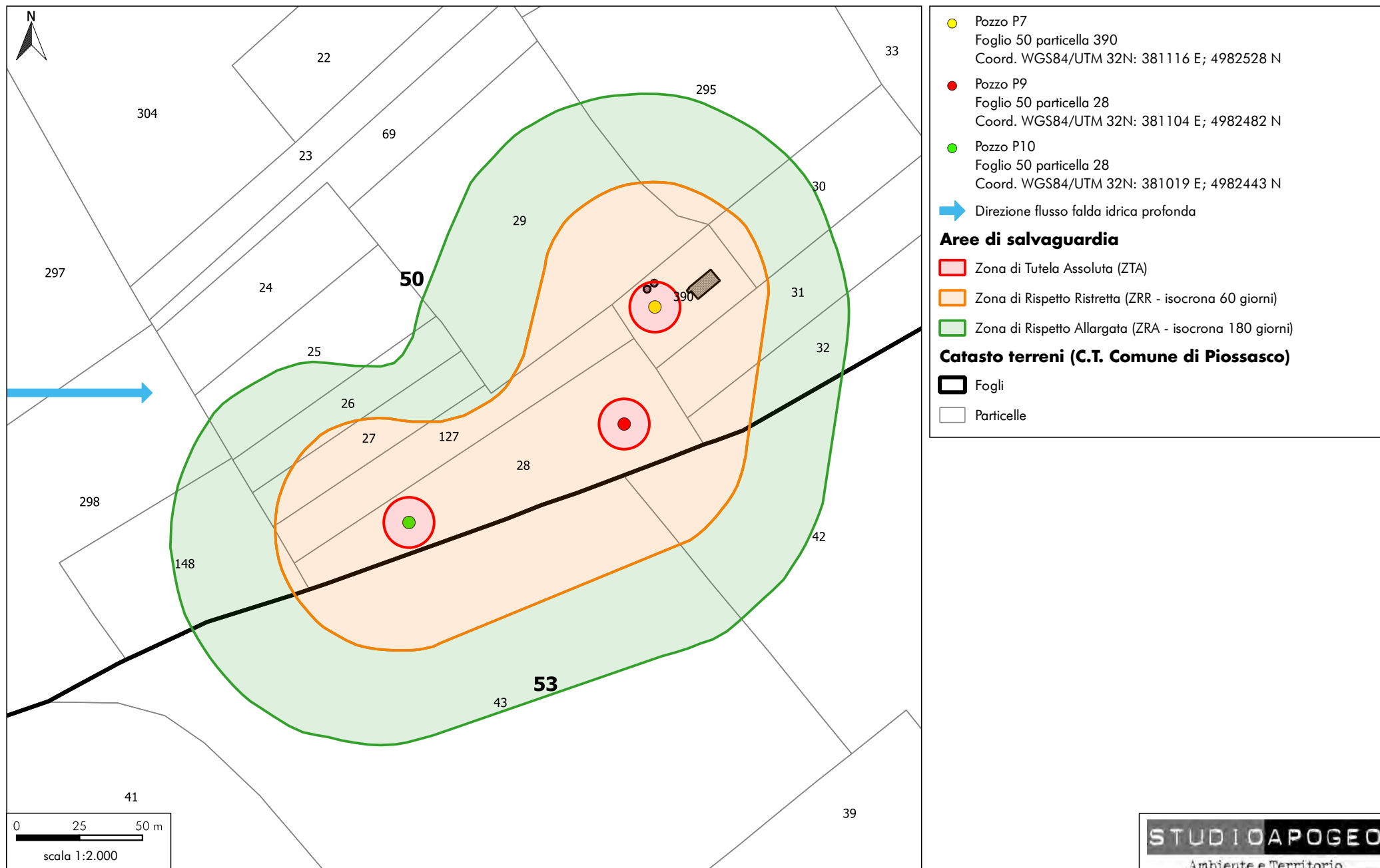
Foglio	Particella	Parte
50	405	X

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

Foglio	Particella	Parte
50	303	X
50	304	X
50	405	X

Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Foglio	Particella	Parte
50	303	X
50	304	X
50	405	X



Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Pozzo	Foglio	Particella	Parte
P7	50	390	X
P9	50	28	X
P10	50	28	X

**Zona di Rispetto Ristretta
(ZRR - isocrona 60 giorni)**

Foglio	Particella	Parte
50	28	X
50	390	X
50	26	X
50	27	X
50	29	X
50	30	X
50	31	X
50	32	X
50	127	X
50	295	X
50	148	X
53	42	X
53	43	X

**Zona di Rispetto Allargata
(ZRA - isocrona 180 giorni)**

Foglio	Particella	Parte
50	25	X
50	26	X
50	27	X
50	29	X
50	30	X
50	31	X
50	32	X
50	127	X
50	148	X
50	295	X
50	298	X
53	42	X
53	43	X